



Questura di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E LA QUESTURA DI BOLOGNA PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE E CONSEGUENTE NOMINA DI "DESIGNATI AL TRATTAMENTO"

*ATTO DI DESIGNAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER LA QUESTURA DI BOLOGNA ex art. 2 quaterdecies D.lgs.
n. 196/2003 (Codice Privacy)*

Il Comune di Castel San Pietro Terme, rappresentato dal rispettivo Sindaco che aderirà alla presente convenzione

La Questura di Bologna, rappresentata dal signor Questore, dr. Antonio Sbordone

PREMESSO

Che molti dei Comuni della Provincia di Bologna si sono dotati di sistemi di videosorveglianza e/o di sistemi di lettura targhe formati da varie tipologie di telecamere, che d'ora in poi verranno definiti "Sistema di Videosorveglianza", come meglio riportato in calce al presente atto di designazione.

VISTI

- il **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- il **D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, recante: "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" ed in particolare - per la parte che qui rileva - l'art. 2, comma 1, lett. f), con il quale è stato introdotto l'**art.2-quaterdecies** nel corpus del d. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il **D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- la recente riforma della privacy introdotta con la conversione del d.l. 139/2021 nella legge n. 205 in vigore dall'8 dicembre 2021, che dettaglia il perimetro della base giuridica di trattamento dei dati per le pubbliche amministrazioni;
- il d.l. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- **gli eventuali singoli patti per la sicurezza** sottoscritti tra i vari Sindaci della Provincia di Bologna ed il Prefetto della Provincia di Bologna

CONSIDERATO CHE

- i sistemi di videosorveglianza indicati in premessa sono stati installati dai vari Comuni per finalità di Sicurezza Urbana e realizzati per consentirne l'utilizzo anche da parte delle Forze di Polizia, ognuna per le specifiche finalità istituzionali;
- vi è quindi interesse ad avere accesso ai già menzionati sistemi per finalità di pubblica sicurezza e di indagine di Polizia Giudiziaria, anche d'iniziativa;
- è opportuno che i Comuni dotati di sistemi di sicurezza ed il Questore di Bologna sottoscrivano un accordo che stabilisca le condizioni e le modalità di accesso ai dati, anche a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in materia di protezione dei dati personali

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la principale novità introdotta dal richiamato Regolamento UE 2016/679 è costituita dal principio di "responsabilizzazione" (c.d. "**accountability**"), che attribuisce ai Titolari del Trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare sempre e comunque il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare quelle misure che vengano valutate a ciò più idonee ed opportune a seconda del caso di specie e della realtà organizzativa di riferimento;
- l'art. 2-quaterdecies: "*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*" prevede che:
 1. il titolare e/o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;
 2. il titolare e/o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;
- su tali basi il Titolare del Trattamento può, nell'ambito della propria organizzazione, prevedere l'attribuzione di specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali a persone fisiche ("**Designati al Trattamento**"), le quali, in ragione del loro ruolo, intervengono in maniera strategica e, nell'ambito della propria area di competenza, per la corretta gestione della privacy;
- ad oggi l'implementazione dei vari collegamenti dei sistemi comunali al Sistema Controllo Nazionale Targhe e Transiti per finalità di prevenzione e polizia giudiziaria, la cui base di dati può essere gestita esclusivamente dal Ministero dell'Interno, richiede un iter di partecipazione attiva da parte dei suddetti Enti, ivi comprese le spese necessarie al collegamento terminale con le sedi

delle Questure, il quale prevede la stipula di appositi Protocolli in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

- le implementazioni in parola, auspicabili da parte degli enti territoriali, per ragioni di oggettiva difficoltà tecnico/economica/decisionale, sono state solo in parte improntate con la realizzazione in sede locale dei sistemi indipendenti citati in precedenza, i quali consentono comunque ai singoli titolari dei dati di autorizzare l'accesso a soggetti qualificati per ulteriori finalità di ordine e sicurezza pubblica e polizia giudiziaria.

CONVENGONO CHE

- il Questore della Provincia di Bologna potrà accedere al sistema di videosorveglianza del Comune che aderisce al presente atto, così come in premessa descritto, per le finalità istituzionali attribuite dalla legge e con la qualifica di autorizzato al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa in tema di tutela dei dati personali;
- a tal fine, l'accesso al sistema di videosorveglianza avverrà autorizzando, di concerto con il Titolare, gli operatori indicati dal Questore di Bologna mediante modalità tecniche che consentano una connessione protetta e l'accesso ad applicativi dedicati;
- il Comune aderente si riserva la facoltà di apportare le modifiche e gli aggiornamenti che riterrà necessari ai propri sistemi ed agli applicativi al fine di migliorare funzionalità, prestazioni e sicurezza degli stessi; qualora tali modifiche comportino una variazione delle modalità di fruizione dei servizi forniti, il Comune provvederà ad inviare al Questore opportuna comunicazione;
- per la tutela della riservatezza verranno creati per il personale della Questura designato, account individuali di accesso, nel numero necessario e con diversi profili autorizzativi;
- l'accesso al sistema di lettura targhe, con creazione di accessi autonomi e indipendenti alle Forze di Polizia e conseguente titolarità autonoma tra diverse Forze di Polizia, solo per quanto riguarda gli O.C.R.;
- Resta a carico di entrambi i soggetti in convenzione, l'adozione di eventuali misure tecniche e organizzative che assicurino il trattamento dei dati personali oggetto di trattamento;
- l'atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali nei confronti della Questura di Bologna ha validità limitatamente al periodo di collaborazione e si intende revocato di diritto alla cessazione del medesimo;
- la nomina si estende ai singoli dipendenti indicati dal Sig. Questore di Bologna e autorizzati dal Comune. A tale fine, quindi, la Questura comunicherà i nominativi (nome, cognome, codice fiscale e quant'altro necessario) degli incaricati individuati per l'accesso ai sistemi di videosorveglianza per i quali il Comune creerà, anche mediante referenti tecnici, i corrispondenti account individuali di accesso. Il Questore si impegna, nel contempo, a richiedere con tempestività al Comune la cessazione degli account non più necessari, in quanto destinati ad incaricati non più autorizzati;

ULTERIORI SPECIFICHE

1. L'impiego degli impianti di videosorveglianza descritti è vincolato a necessità tecniche, nonché a vincoli amministrativi e, per il Comune firmatario, ai propri vincoli di bilancio;
2. I firmatari del presente atto, se necessario, concorderanno in sede tecnica tutte le ulteriori misure necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguate al rischio;

3. Il Comune firmatario garantisce di aver adempiuto all'obbligo di affiggere, ove non ostino in concreto specifiche ragioni di sicurezza pubblica, ovvero di prevenzione, accertamento e repressione di reati, un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze, leggibile prima di entrare nel raggio di azione delle telecamere;
4. la durata del presente accordo di nomina è fissata in anni 5, automaticamente rinnovati per un egual periodo, salvo contraria decisione da comunicare nelle forme opportune.

È comunque fatta salva la richiesta di riesame da parte di ognuna delle due parti.

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Caratteristiche tecniche del sistema

Il Sistema di Videosorveglianza è formato da varie tipologie di telecamere, tra le quali alcune di tipo brandeggiabile e altre di tipo fisso con risoluzione variabile (HD, 4K), alcune delle quali in grado di rilevare targhe con tecnologia OCR e da telecamere destinate alla sorveglianza del flusso veicolare su strada, in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito. Il flusso dati generato dalle telecamere viene inviato tramite reti IP su appositi server fisici custoditi nella sala controllo opportunamente allestita e dotata di serratura di sicurezza o, in residuali casi, su un cloud qualificato della Pubblica Amministrazione. Tale sala è gestita, per la parte tecnica dei server di registrazione, dalla società alla quale è stata data la manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza. Il flusso dati e le immagini sono resi disponibili alle Centrali Operative delle Forze di Polizia attraverso l'accesso da remoto con apposite credenziali di accesso da apposite piattaforme web garantite dai fornitori del servizio e ove tecnicamente consentito dai vari sistemi installati. Le immagini salvate nei vari server, sono conservate e automaticamente cancellate, indipendentemente dalla capacità degli storage, dopo il periodo massimo stabilito da ogni singolo Comune.

OBBLIGHI PER IL DESIGNATO AL TRATTAMENTO

Misure tecniche ed organizzative

Seguono le misure tecniche e organizzative che l'Autorizzato al trattamento deve attuare in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del presente atto di nomina.

1. Controllo Accesso Fisico

1.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso fisico.

In particolare deve:

- (a) impedire l'accesso ai sistemi di videosorveglianza ed elaborazione dati alle persone non autorizzate;
- (b) se predisposti, proteggere gli uffici in cui vengono trattati i dati, adottando misure adeguate contro l'accesso da parte di persone non autorizzate.

2. Controllo Accesso logico

2.1. L'Autorizzato al Trattamento deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso logico.

In particolare, deve:

- (a) impedire che i sistemi di videosorveglianza ed elaborazione dei dati vengano utilizzati senza autorizzazione;
- (b) concedere al proprio personale l'accesso ad applicazioni che trattano i dati personali solo nella misura strettamente necessaria allo svolgimento della loro funzione; e

- (c) assicurarsi che il controllo dell'accesso logico sia supportato da un sistema di autenticazione.

3. Controllo Accesso ai Dati

3.1. L'**Autorizzato al Trattamento** deve attuare e mantenere misure per controllare l'accesso ai dati. In particolare, deve:

- (a) garantire che le persone abilitate a visionare i sistemi abbiano accesso solo ai dati per i quali abbiano il diritto di accesso; e
- (b) concedere l'autorizzazione di accedere ai dati personali solo al personale che abbia necessità di accedervi per svolgere le proprie funzioni. Inoltre, l'**Autorizzato al Trattamento** concederà al proprio personale solo il livello di accesso per svolgere le rispettive funzioni.

4. Controllo dei Trasferimento

4.1. L'**Autorizzato al Trattamento** deve attuare e mantenere misure per controllare la divulgazione dei dati. In particolare, deve:

- (a) garantire che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione durante l'accesso ai sistemi di videosorveglianza e che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi è previsto il trasferimento di dati personali mediante mezzi di trasmissione dati; e
- (b) crittografare tutti i dati personali qualora siano archiviati in un ambiente senza controllo di accesso fisico o nel caso siano memorizzati o trasferiti al di fuori del sistema di controllo di accessi, logico e fisico.


5. Controllo dell'incarico

5.1. L'**Autorizzato al Trattamento** deve attuare e mantenere misure per verificare l'adempimento dell'incarico. In particolare, deve:

- (a) garantire che i dati siano trattati in modo strettamente conforme alle istruzioni del **Titolare del Trattamento**;
- (b) eseguire il trattamento solo in conformità all'atto di designazione e alle misure tecniche concordate.

Imola, 8 agosto 2024

Il Questore di Bologna
Antonio Sbordone



Il Sindaco del Comune di
Castel San Pietro Terme

Francesca Marchetti

